

ALL. 1

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

vista la proposta presentata da [REDACTED]
[REDACTED] coniugi, volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3;

ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dall'esperto dott.ssa [REDACTED], nominato dal Giudice nel presente procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 130.228,61 (sulla scorta dell'ultima relazione aggiornata depositata in data 14.6.2016) nei confronti dei seguenti creditori:

- INTESA SAN PAOLO SPA per € 44.338,84;
- LOCAM SPA per € 6.268,86;
- FIDITALIA SPA per € 30.212,95;
- COMPASS SPA per € 17.449,78;
- PITAGORA SPA per € 15.381,21;
- COMUNE CATANIA per € 445,00;
- Agenzia delle entrate BOLLO AUTO per € 432,15;
- Credito Etneo B.C.C. per € 8.816,21;
- Italo Sicav plc per € 6.883,61;

ritenuto che il piano prevede il versamento diretto del dovuto da parte del datore di lavoro del [REDACTED];

ritenuto che sono stati esaminati dall'esperto, tra gli altri, i seguenti documenti

- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Modelli CUD riferiti ai redditi 2010, 2011, 2012, 2013 [REDACTED];
- Modelli CUD riferiti ai redditi 2012 e 2013 [REDACTED];
- Elenco creditori;
- Copia contratto di mutuo Intesa San Paolo s.p.a. con piano di ammortamento e rendiconto al 01.12.2014;
- Copia contratto Findomestic s.p.a. di linea di credito;
- Copia del finanziamento Fiditalia s.p.a., copia decreto ingiuntivo n. 1833/13 del tribunale di Catania e atto di precetto notificato il 07.01.15;
- Copia decreto ingiuntivo n. 654/2013 del tribunale di Catania, atto di precetto notificato il 04.04.2014 e atto di pignoramento presso terzi notificato l'8.05.14;
- Copia del contratto di finanziamento a fronte di cessione del quinto dello stipendio con Pitagora s.p.a. il 17.06.10 con relativo piano di ammortamento;



CONFIDENTIAL

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONFIDENTIAL

[REDACTED]

[REDACTED]

- Copia comunicazione assunzione [redacted];
- Copia carte di circolazione dei veicoli targati [redacted] e [redacted] di proprietà di [redacted];
- Elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
- Copia del certificato INPS di invalidità riconosciuto al [redacted];
- Dichiarazione di stipendio del [redacted];
- Copia contratto di vendita di n. 2 appartamenti in multiproprietà del 04.01.07 e 05.03.08;
- Visure presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- Attestazione di assenza di posizioni debitorie rilasciata da Serit Riscossione Sicilia al 29/04/2015;
- Visure non esistenza di protesti presso la C.C.I.A.A. di Catania al 19/05/2015;
- Informativa della Centrale di Allarme Interbancaria;
- Certificato dei carichi pendenti presso la procura distrettuale di Catania;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Riscontro alla richiesta di esposizione debitoria da parte dell'Inail;
- Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- Interrogazione del catasto dei terreni e fabbricati , attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate;
- Riscontro circa l'esistenza di esecuzioni mobiliari;
- Informativa dei dati creditizi presenti in CRIF alla data del 25/05/2015;
- Riscontro a istanza certificazione debitoria del Comune di Catania al 08/05/2015;
- Copia cedolini paga febbraio e marzo 2015;
- Certificazioni Uniche 2015 riferite ai redditi anno 2014;
- Copia estratti conto corrente UGF banca s.p.a. – Unipol Banca s.p.a. cointestato [redacted] dal 11.12.09 al 07.04.15;
- Copia estratti conto corrente Credito Siciliano s.p.a. intestato a [redacted] dal 20.08.12 al 07.04.15;
- Copia estratti conto corrente Intesa San Paolo s.p.a. cointestato [redacted] dal 31/03/2010 al 31/03/2015;
- Copia del libretto postale intestato [redacted] n.q. di tutori della figlia Gaia [redacted];
- Dichiarazioni di ricovero e successive dimissioni relative al [redacted] in strutture convenzionate con il S.S.N;
- Comunicazione di cessione del credito Findomestic Banca s.p.a. a Locam s.p.a

ritenuto che il nucleo familiare dei coniugi ricorrenti è composto dagli stessi e da due figli, di cui una minorenni ed affetta da patologia, come da certificati medici prodotti;



602 1971 3 19 1/2

[REDACTED]

ritenuto che le spese mensili medie della famiglia ammontano ad € 1.298,00 per come verificato dall'esperto, che ha elaborato la proposta prevedendo che per il sostentamento effettivo di un nucleo familiare, avente le caratteristiche di quello in esame, sia sufficiente mensilmente l'importo sopra indicato;

ritenuto che, secondo la relazione della dott.ssa [REDACTED] la causa del sovraindebitamento degli istanti è da ricondursi essenzialmente al mese di febbraio 2007, quando il [REDACTED] è stato vittima di un incidente sul lavoro che lo ha costretto a ridurre la sua attività lavorativa, con conseguenti ripercussioni sul suo reddito mensile. Nell'anno 2009, inoltre, il [REDACTED] ha cominciato a soffrire di alcune patologie invalidanti che lo hanno costretto a lunghi periodi di degenza in strutture ospedaliere; da ultimo, l'azienda datrice di lavoro del [REDACTED] ha fatto ricorso ai contratti di solidarietà aventi ad oggetto una diminuzione della prestazione lavorativa, con un'integrazione pari al 60% della retribuzione persa per le ore di riduzione di orario. A seguito della riduzione della capacità lavorativa (e, conseguentemente, retributiva) i ricorrenti hanno tentato di far fronte alle esigenze familiari con il ricorso al credito, anche tramite l'utilizzo di carte revolving, complicando ulteriormente la situazione economico/patrimoniale, fino all'assetto attuale; è, pertanto, evidente che i coniugi ricorrenti, inizialmente, potevano far fronte alle obbligazioni contratte, ma, intervenuta la riduzione della capacità lavorativa e reddituale del [REDACTED], la famiglia non è riuscita più a fare fronte alle spese;

ritenuto che i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Catania, [REDACTED], riportato nel N.E.C.U. del comune di Catania, al foglio [REDACTED], cat. A/3, classe 5, vani 6,5, stimato dall'esperto € 111.000,00 (valore minimo OMI);

ritenuto che l'alternativa liquidatoria non appare praticabile, considerata l'attuale situazione del mercato immobiliare e in quanto il presumibile valore di realizzo del detto bene immobile, potrebbe inferiore all'ammontare complessivo dei crediti; a ciò si aggiunga che, senza l'abitazione, la famiglia sarebbe costretta a spostarsi in altro immobile in locazione, contraendo così un nuovo debito mensile; in ogni caso si precisa che il creditore fondiario (Intesa San Paolo), garantito dall'ipoteca sull'immobile in questione, sarà integralmente soddisfatto, non essendo prevista nel piano alcuna decurtazione del credito;

rilevato che l'esperto ha segnalato l'esistenza di due multiproprietà (13/1000 in regime di comunione dei beni a LIPARI e per 40/1074 in regime di comunione dei beni a RAGUSA) per una sola settimana l'anno, che tuttavia risultano difficilmente stimabili e comunque non incidenti in maniera determinante sul piano;

ritenuto che, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'esperto e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti, risultano intestate al [REDACTED] a) vettura Nissan Micra (tg. [REDACTED], alimentazione gasolio, immatricolata nell'anno 2008 (quotazione "Quattro ruote", mese di gennaio 2016, € 2.200,00) e b) vettura Volkswagen Golf (tg. [REDACTED]), alimentazione gasolio, immatricolata nell'anno 2006 (quotazione "Quattro ruote", mese di gennaio 2016, € 2.200,00), la cui vendita- in considerazione dell'anno di immatricolazione- non avrebbe influenza significativa sul piano;



[REDACTED]

rilevato che il T.F.R. del ██████ accantonato presso il datore di lavoro, il cui importo lordo ammonta ad euro 64.734,20 come da Certificazione Unica anno 2015 rilasciata dal datore di lavoro, viene ceduto a garanzia del piano, essendosi impegnato il ██████, qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare per qualsiasi motivo, ad autorizzare il datore di lavoro a trattenere dal T.F.R. le rate eventualmente ancora da pagare fino all'integrale saldo del Piano del Consumatore;

ritenuto che all'udienza fissata ex art. 12 bis l. 3/12 sono state sollevate delle contestazioni da Fidelity, a seguito delle quali il piano è stato modificato, inserendo le somme liquidate nella sentenza n. 3452/2015 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. integrazione del piano del 21.10.2015) nonché successivamente dalla Compassa s.p.a., la quale si è limitata a verbale a contestare la congruità del piano;

rilevato che, con ordinanza del 15.12.2016, il Giudice invitata l'esperto ad inserire nel piano il debito nei confronti del Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo, con rate scadute e non pagate, di cui il ██████ risultava rispondere nella qualità di garante (cfr. relazioni integrative del 15.2.2016 e del 30.4.2016);

rilevato che, una volta inserito il detto debito, anche il Credito Etneo ha sollevato delle contestazioni, opponendosi all'omologa, rilevando che la fideiussione da parte del ██████ è stata prestata a garanzia del fratello, titolare di attività commerciale, per cui il ██████ non potrebbe essere qualificato come "consumatore", secondo la definizione contenuta nella L. 3/2012;

rilevato che la detta contestazione è infondata, alla luce dell'orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1869 del 1.2.2016), proprio con riferimento alla nozione di consumatore in relazione alle procedure di cui alla L. 3/2012, avendo precisato i giudici di legittimità che è consumatore *"solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria"*;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili previsti nel piano è compatibile con i bisogni della famiglia (a fronte di un reddito mensile di circa € 2.500,00) in quanto l'accantonamento medio mensile proposto nel piano – pari ad € 852,71 – è tale da consentire di mantenere ai proponenti circa euro 1.700,00 mensili per i quattro componenti il nucleo;

ritenuto che il piano prevede l'ammortamento da 12 a 180 mesi per le diverse tipologie di debiti;

ritenuto che, dalla data dell'omologa, il datore di lavoro del ██████ accantonerà l'importo mensile secondo il seguente schema:

- Dal 1° al 3° mese dall'omologa, importo rata 713,35 (destinati al pagamento delle spese in prededuzione in favore dell'esperto dott.ssa ██████);
- Dal 4° al 15° mese dall'omologa, importo rata € 852,61;
- Dal 16° al 21° mese dall'omologa, importo rata € 779,22;
- Dal 22° mese al 123° mese dall'omologa, importo rata € 532,38;



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Dal 124° mese al 183° mese dall'omologa, importo rata € 265,37 così suddivisi, secondo l'ultima relazione integrativa aggiornata depositata in data 14.6.2016:

- INTESA SAN PAOLO SPA 180 rate da € 265,37;
- FINDOMESTIC BANCA SPA 120 rate da € 21,97;
- FIDITALIA SPA 120 rate da € 105,87;
- COMPASS SPA 120 rate da € 61,15;
- Pitagora s.p.a. 120 rate da € 53,90;
- COMUNE CATANIA 12 rate da € 37,28;
- Agenzia delle entrate- BOLLO AUTO 12 rate da € 36,21;
- Credito Etneo B.C.C. 18 rate da € 246,84;
- Italo Sicav 120 rate da € 24,12.

Importo che sarà versato in due rate semestrali, per non gravare i debitori dei costi dei relativi bonifici;

ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato è stato liquidato con separato decreto e che il relativo pagamento verrà effettuato in prededuzione con le modalità sopra indicate;

Ritenuto che l'art. 8 l.3/12 prevede, inoltre, che possa limitarsi al consumatore l'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;

Ritenuto che i ricorrenti si sono indebitati anche con il ricorso a prestiti nonché con l'uso della carta revolving e che, pertanto va loro inibito l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, a garanzia che gli stessi non contraggano altri debiti, per tutta la durata del piano;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che la dott.ssa [redacted] dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

rilevato che ai sensi dell'art 741 c.p.c., anche in pendenza di reclamo, se vi sono ragioni di urgenza, il Giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata;

rilevato che i tempi di decisione sia del reclamo che dell'eventuale ricorso in cassazione potrebbero pregiudicare i diritti dei debitori istanti nonché dei creditori medesimi e che non si riscontrano pregiudizi di sorta nell'accantonamento delle rate previste nel piano da parte del datore di lavoro del [redacted], trattandosi - al contrario- di un adempimento che garantisce a tutti i creditori inseriti nel piano di ricevere mensilmente quando ad essi spetta sulla scorta del decreto di omologa;

rilevato che, anche nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, nessun danno riceverebbero i creditori dal fatto di aver ricevuto- nelle more- dei pagamenti, sebbene parziali;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da [redacted] il 27/09/2016

[redacted] Rosa nata a Catania il 21/08/1966



dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

attribuisce all'esperto dott.ssa [redacted] gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di [redacted] il 27.09.1966 e Gianreco Rosa nata a Catania il 21.08.1966 per l'intera durata del piano.

Visto l'art 741, ultimo comma c.p.c.;

DISPONE

l'immediata efficacia del presente decreto di omologa.

Catania 16/6/2016

Il Giudice
Laura Messina



DATE: 11/11/2011

TO: [REDACTED]

FROM: [REDACTED]

SUBJECT: [REDACTED]